

**Civile Ord. Sez. L Num. 13420 Anno 2019**

**Presidente: BALESTRIERI FEDERICO**

**Relatore: MARCHESE GABRIELLA**

**Data pubblicazione: 17/05/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 23806-2017 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell'avvocato  
NELIDE CACI, rappresentato e difeso dagli avvocati  
GIUSEPPE AIELLO, GIUSEPPE DANILE;

**- ricorrente -**

**contro**

[REDACTED] S.P.A., (già [REDACTED])

**2019**

[REDACTED]), in

**492**

persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,  
presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la  
rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

- avverso la sentenza n. 732/2017 della CORTE D'APPELLO  
di PALERMO, depositata il 01/08/2017 R.G.N. 406/2017.

2

**FATTO**

**RILEVATO CHE:**

la Corte di Appello di Palermo, decidendo su rinvio da Cass. nr. 2821 del 2017, in riforma della sentenza nr. 22 del 2010 del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda di impugnativa del licenziamento proposta da

nei confronti di  S.p.A.;

per quanto rileva in questa sede, al lavoratore veniva contestato di aver consentito, nella qualità di Capo Stazione, l'indebito accesso ed il pernottamento nei locali dell'ex dirigenza centrale operativa di Agrigento, siti all'interno della stazione centrale di detta città ed in disuso dal 2011, a persona estranea alla società, dalla sera del 16 ottobre alla mattina del 18 ottobre 2013, con ciò esponendo l'azienda anche a gravi rischi sotto il profilo della responsabilità civile; di aver rilasciato, in data 5 novembre 2013, in merito a tali fatti, dichiarazioni non corrispondenti al vero ostacolando gli accertamenti interni condotti dall'azienda e di aver abbandonato il posto di lavoro, sia la sera del 16 ottobre ( per circa 15 minuti) che la mattina seguente ( per altrettanti 10/15 minuti), senza timbrare né l'uscita, né l'entrata ed attestando falsamente la sua presenza continuativa in ufficio;

la Corte territoriale osservava come i fatti descritti risultassero pacifici, sul piano oggettivo, sia singolarmente sia nella loro concatenazione spazio temporale; quanto al profilo soggettivo, la Corte di merito escludeva che l'intento umanitario e caritatevole opposto dal lavoratore rappresentasse una scriminante, potendo il ricorrente diversamente intervenire ( contribuendo eventualmente con un personale aiuto economico) ad assicurare un ricovero provvisorio durante la notte in aiuto della predetta persona; in ogni caso, poi, tale esigenza (*id est*: di intervento a fronte di un pericolo imminente o di una situazione di urgenza) era da escludere in relazione alla ospitalità offerta per la seconda notte;

la condotta del dipendente di indebito utilizzo dei beni aziendali era di particolare gravità, in ragione del ruolo ricoperto dal lavoratore, di capo stazione, e dei pregiudizi e responsabilità cui aveva esposto l'azienda, anche connessi ad eventuali danni patiti dall'ospite, a cui si aggiungeva, sia pure per frazioni limitate, la condotta di sottrazione allo svolgimento dei propri compiti;

ha proposto ricorso per cassazione, il lavoratore, affidato a due motivi ( con il primo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta violazione

dell'art. 116 cod. proc.civ. ; con il secondo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.);

ha resistito con controricorso, illustrato con memoria,

Spa;

## **DIRITTO**

### **CONSIDERATO CHE:**

il ricorso è inammissibile;

la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. di cui al primo motivo non è conferente con le censure sviluppate nel primo motivo che, nel complesso, mirano ad una diversa valutazione degli elementi di causa, non consentita in questa sede di legittimità;

il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione della norma di legge processuale dipenda o sia ad ogni modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno dell' art 116 cod. proc. civ., può porsi solo allorché il ricorrente allegghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. 27.12.2016, nr. 27000 );

nel caso in esame, il giudice d'appello non è affatto incorso nelle denunciata violazione; semplicemente ha valutato le circostanze di causa in modo diverso da quanto auspicato dalla parte ricorrente;

la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., oggetto del secondo motivo, non soddisfa, invece, gli oneri di deduzione e di specificazione di cui agli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc.civ.;

il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non aver valutato la domanda (subordinata) di illegittimità del licenziamento per vizi formali del procedimento disciplinare e, tuttavia, prospetta la censura in modo generico, con esclusivo riferimento alla richiesta, in tal senso formulata, nel ricorso in riassunzione; parte ricorrente avrebbe dovuto, invece, trascrivere ( quanto meno nei passaggi significativi) - e quindi indicarne la sede processuale di rinvenimento - tutti gli atti difensivi (sin dal ricorso introduttivo di primo grado) in cui sollevava la questione e/o la riproponeva, anche riportando, negli stessi termini, le statuizioni al riguardo assunte;

non può venire in soccorso la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come «*error in iudicando de jure procedendi*» in relazione al quale la Corte è anche «giudice del fatto», potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art. 360, comma 1, n. 4), cod.proc.civ., la fase di ammissibilità da quella, cronologicamente successiva, relativa alla fondatezza della censura; per accedere a quest'ultima è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (v. Cass., sez.un., nr. 8077 del 2012; tra le sezioni semplici, ex *plurimis*, Cass. nr. 896 del 2014) che, per quanto innanzi osservato, risultano omessi nell'ipotesi di causa;

le spese si liquidano come in dispositivo secondo soccombenza;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge nr. 228 del 2012.

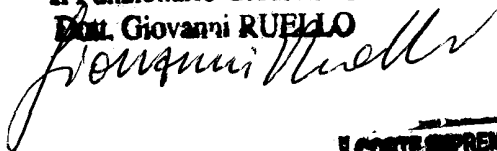
#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 6.2.2019,

Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione  
LAVORO



IL PRESIDENTE

Dott. Federico Balestrieri

